

DECISIONE (UE) 2017/1508 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I documenti di riferimento settoriali messi a punto dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono necessari per aiutare le organizzazioni di un determinato settore a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più importanti della loro gestione ambientale e per facilitare la valutazione, la comunicazione e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali. Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale, alcuni indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentono di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
- (2) Le migliori pratiche di gestione ambientale presentate nell'allegato della presente decisione riguardano questioni ambientali fondamentali individuate nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande. Queste pratiche dovrebbero inoltre favorire un'economia più circolare individuando azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l'utilizzo dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.
- (3) Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alle organizzazioni registrate presso EMAS di tener conto dei documenti di riferimento settoriali quando predispongono il loro sistema di gestione ambientale e quando valutano le loro prestazioni ambientali nelle dichiarazioni ambientali redatte conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

